



ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

TRA:

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia** (C.F.80188230587) con sede in ROMA (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, di seguito **Dipartimento**,

e

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria** (C.F. 80003970540) con sede in PERUGIA (PG), Piazzetta della Sinagoga 2 già Via Ulisse Rocchi 71, rappresentato dal Dirigente Delegato dott.ssa Francesca Valentini, nominato con decreto di avocazione e delega Rep. n. 2078 del 30 dicembre 2024 del Capo Dipartimento Tutela e Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Avocante dott. La Rocca, di seguito **Soprintendenza**;

e

il **Comune di Assisi** (CF 0031820540) con sede in ASSISI (PG), Piazza del Comune n. 10, rappresentato dal Sindaco f.f. Valter Stoppini, domiciliato per la carica presso il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, di seguito **Comune**.

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”).

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15*

marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 8 del decreto in parola, relativo all’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che, all’art. 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con il quale, all’articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento “Casa Italia”, da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sue modifiche e integrazioni, concernente il “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara, l’incarico di Capo del Dipartimento “Casa Italia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - “Casa Italia” al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, con il quale è stata assegnata al Cons. Luigi Ferrara, unitamente ai poteri di spesa, la gestione delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - “Casa Italia”;

VISTO il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO l’articolo 3 del D.M. 5 settembre 2024 n.270 recante articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura, che attribuisce alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la competenza in merito alla tutela del patrimonio culturale nell’ambito del territorio di competenza;

VISTO il decreto di avocazione e delega Rep. n. 2078 del 30 dicembre 2024 del Capo Dipartimento Tutela e Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Avocante dott. La Rocca, con il quale sono state delegate alla dott.ssa Francesca Valentini le attività e funzioni in capo al Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria;

CONSIDERATO che nei prossimi anni la Città di Assisi sarà protagonista di eventi di rilevanza religiosa, culturale e letteraria di interesse nazionale ed internazionale quali il centenario della composizione del Cantico delle Creature e del Giubileo nel 2025 e le celebrazioni dell’Ottavo Centenario della morte del Santo nel 2026;

ATTESTATO CHE le Mura Urbiche, importante esempio di sistema difensivo sostanzialmente completo nella sua estensione, oltre a rappresentare un *unicum* a livello mondiale, appartengono al patrimonio pubblico del Comune di Assisi e sono nella piena disponibilità dell’Ente;

VISTA la richiesta di contributo presentata dal Sindaco pro tempore della Città di Assisi, Prof. Ing. Stefania Proietti, con nota protocollo n. 42492 del 22 agosto 2022, acquisita con protocollo DCI 1964-A di pari data, per la realizzazione di un intervento unitario di restauro e risanamento conservativo delle mura della Città di Assisi, funzionale alla riduzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che, come riportato nel documento illustrativo allegato alla richiesta di cui al visto precedente, l’intervento manutentivo programmato è articolato in tre lotti, a priorità decrescente in funzione della magnitudo del rischio e della potenziale frequentazione, così definiti: primo lotto – priorità 1 per un costo complessivo di euro 9.500.000,00; secondo lotto – priorità 2 per un costo complessivo di euro 5.500.000,00; terzo lotto – priorità 3 per un costo complessivo di euro 5.500.000,00;

CONSIDERATO che la valenza storica e culturale delle mura della Città di Assisi rende necessario il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria quale struttura periferica del Ministero della Cultura avente competenza su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che con il presente Accordo le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberanti, intendono dare attuazione all’intervento di messa in sicurezza, risanamento e valorizzazione delle mura della Città di Assisi;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse, finalità e contenuti dell'Accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento, la Soprintendenza e il Comune per l'attuazione di un intervento unitario volto alla mitigazione del rischio sismico attraverso il restauro e il risanamento conservativo delle Mura Urbiche, funzionale alla riduzione del rischio sismico.
3. Le Parti convengono di dare attuazione all'intervento volto alla mitigazione del rischio sismico attraverso il restauro e il risanamento conservativo del primo lotto – priorità 1, come descritto nelle premesse, per un costo complessivo di euro 9.500.000,00 inclusivo di IVA.
4. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - a) la scheda di dettaglio del CUP, contenente il relativo corredo informativo;
 - b) la delibera di Giunta con cui si approva l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento del presente Accordo e si nomina il RUP;
 - c) la dichiarazione di insussistenza di ulteriori finanziamenti finalizzati alla realizzazione del medesimo intervento oggetto del presente Accordo, firmata dal legale rappresentante dell'Ente;
 - d) il Quadro tecnico-economico (QTE) dell'intervento contenente una stima dei costi e un'evidenza analitica di tutte le voci di spesa;
 - e) il Cronoprogramma dell'intervento contenente una stima dei tempi di completamento e dei relativi pagamenti sia per le fasi di affidamento che di esecuzione;
 - f) attestazione della regolarità dei pagamenti degli oneri contributivi del Comune (DURC).

Art. 2

(Importo del contributo)

1. L'importo del contributo finanziario concesso al Comune di Assisi è di euro 9.500.000,00 (euro *nove milioni cinquecentomila/00*), inclusivi di IVA, per la realizzazione del primo lotto – priorità 1.
2. L'intervento di cui al comma precedente è finanziato dal Dipartimento a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 908 – *"Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture"*, iscritto nel C.d.R. 2 – *"Casa Italia"* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art.3

(Modifiche e risoluzione dell'Accordo)

1. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da esprimersi esclusivamente in forma scritta.
2. L'Accordo può essere risolto per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, fermo restando la piena validità ed efficacia dei contratti dallo stesso scaturiti che abbiano avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti. La risoluzione deve essere formalizzata con atto scritto.
3. In caso di inadempimenti gravi da parte del Comune, l'Accordo potrà, altresì, essere risolto unilateralmente dal Dipartimento, previa intimazione in forma scritta ad adempiere, con conseguente revoca della quota residua del contributo finanziario.

Art.4

(Attività, ruoli e obblighi delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e dell'intervento oggetto dell'Accordo, nel rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma.
2. Il Comune svolge il ruolo di Stazione appaltante, è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori e alimenta il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).
3. Il Comune deve altresì:

- a) attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle disposizioni del codice dei contratti vigente, nonché alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- b) rendicontare al Dipartimento tutte le spese sostenute nell'esecuzione dell'intervento, anche utilizzando evidenze contabili distinte, in modo da facilitarne la verifica;
- c) inviare al Dipartimento e alla Soprintendenza:
 - 1. la documentazione tecnica esistente dell'intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
 - 2. l'aggiornamento del cronoprogramma in attuazione delle fasi dell'intervento, comprensivo dei tempi relativi all'iter autorizzativo se non concluso;
 - 3. la comunicazione della data e degli estremi di pubblicazione del bando o dei bandi di gara per l'affidamento delle attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) e dell'esecuzione dei lavori;
 - 4. il quadro economico rideterminato post-gara nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta;
 - 5. gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) maturati e ogni altra evidenza contabile derivante dall'esecuzione delle opere appaltate.
- 4. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), rappresenta grave inadempimento e può essere motivo di risoluzione unilaterale dell'Accordo in base a quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.
- 5. Le risorse assegnate saranno oggetto di revoca qualora il Comune:
 - a) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite dall'Accordo, quanto a norme di legge o regolamenti;
 - b) sia in grave e ingiustificato ritardo rispetto al cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta e ai suoi aggiornamenti previsti al precedente comma 3, lettera c), punto2;
 - c) a seguito di accertamento, si riscontrino gravi irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.

6. È a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico, nonché ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti, con diretto e specifico riferimento alle attività svolte in qualità di stazione appaltante nell'ambito della realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

7. Il Dipartimento:

- a) si impegna a finanziare gli importi relativi all'intervento oggetto del presente accordo mediante l'impiego dei propri fondi, nel limite massimo dello stanziamento annuale di competenza sul capitolo 908 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture";
- b) si impegna a erogare le risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;
- c) si riserva la facoltà di indicare al Comune i nominativi del collaudatore tecnico amministrativo e del collaudatore statico.

8. La Soprintendenza:

- a) provvede a partecipare alla definizione degli indirizzi metodologici da applicare sia nell'ambito della progettazione che nell'esecuzione dell'intervento, anche in collaborazione con Università e Enti di ricerca nell'ambito di accordi quadro di collaborazione scientifica;
- b) assicura il proprio coinvolgimento già nelle fasi di redazione del progetto, al fine di superare ogni eventuale criticità che possa essere causa di ritardi nell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta di sua competenza;
- c) formula pareri, adotta provvedimenti, rilascia autorizzazioni, nulla osta e ogni atto di sua competenza assicurandone il rilascio in tempi celeri.

Art.5

(Modalità di erogazione)

1. L'erogazione delle risorse da parte del Dipartimento avverrà con le seguenti modalità:

- a) a seguito dell'assunzione di efficacia del presente Accordo, erogazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento per consentire l'avvio e la copertura delle spese tecniche;

- b) qualora l'anticipo di cui al punto a) non sia risultato sufficiente, erogazione degli importi aggiuntivi per la copertura delle spese tecniche, a seguito di richiesta formale corredata da rendicontazione delle spese da parte del Comune;
 - c) erogazione del 30% dell'importo complessivo dell'intervento a seguito di formale comunicazione da parte del Comune dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - d) erogazione del 30% dell'importo complessivo dell'intervento a seguito di formale comunicazione da parte del Comune che dimostri il raggiungimento di un importo di spese rendicontate pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dell'intervento;
 - e) erogazione della quota residua a copertura delle spese sostenute e rendicontate a seguito della conclusione dell'intervento e della formale trasmissione da parte del Comune al Dipartimento e alla Soprintendenza degli atti finali descritti al successivo articolo 7.
2. Le erogazioni sono effettuate sul conto di Tesoreria avente le seguenti coordinate bancarie:
Comune di Assisi - Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato Sezione di Perugia - IBAN:
IT24F0100004306TU0000014143

Art. 6

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammesse a finanziamento le spese riportate nel Quadro Tecnico Economico elaborato secondo le previsioni del codice dei contratti vigente tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese: spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese di pubblicità, spese per progettazione, comprese eventuali indagini tecniche; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per direzione dei lavori, spese per coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali collaudi specialistici; fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte; spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, spese per imprevisti.

Art. 7

(Conclusione dell'intervento)

1. Dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento, il RUP redige una relazione tecnica conclusiva attestante le spese sostenute, la conformità delle opere realizzate a

quanto previsto nel progetto finanziato, nonché il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi.

2. La relazione in parola dovrà essere firmata digitalmente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) attestazione del RUP sulla corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti e sulla conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
 - b) certificato di collaudo statico, quest'ultimo sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrono gli estremi di legge;
 - c) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, quest'ultimo sostituito dal certificato di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrono gli estremi di legge, e relativo provvedimento di approvazione;
 - d) provvedimento di approvazione del QTE finale che certifichi l'eventuale presenza di economie sul finanziamento erogato.

Art. 8

(Referenti, monitoraggio, comunicazione e pubblicità)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti nominano, nell'ambito del personale interno e dei rispettivi ruoli nell'Accordo, propri referenti per garantire qualità e tempi di esecuzione degli interventi sovrintendendo a pianificazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività.
2. Ai referenti di cui al precedente comma è altresì affidato il compito di:
 - a) definire le modalità e i tempi di trasmissione e condivisione dei contenuti informativi, da attuarsi anche attraverso la costruzione di specifiche dashboard digitali condivise;
 - b) proporre, per la successiva approvazione e sottoscrizione, eventuali atti aggiuntivi, integrativi e di proroga del presente Accordo;
 - c) valutare eventuali proposte del RUP;
 - d) monitorare lo stato di avanzamento dell'intervento, verificando la coerenza dello stesso con i relativi cronoprogrammi e quadro tecnico-economico di ultima approvazione;
 - e) favorire un opportuno flusso comunicativo tra i vertici delle Amministrazioni firmatarie.

3. È facoltà di ogni referente di farsi supportare da personale qualificato della struttura di appartenenza per le attività specifiche sopra dettagliate, o di farsi sostituire qualora impossibilitato.
4. Il monitoraggio è assicurato con cadenza almeno semestrale.
5. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
6. Per le comunicazioni fra le Parti e quali referenti di cui al comma 1, in attuazione del presente Accordo, sono individuati:
 - per il Dipartimento: Dott. Francesco de Stefanis in qualità di coordinatore del “Servizio per il coordinamento dati statistici”;
 - per la Soprintendenza: Arch. Carmen Cobucci in qualità di funzionario responsabile di zona per il territorio di Assisi;
 - per il Comune: dott. Fabrizio Proietti in qualità di Segretario Comunale.
7. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - a) Dipartimento: *casaitalia@pec.governo.it*
 - b) Soprintendenza: *sabap-umb@pec.cultura.gov.it*
 - c) Comune: *comune.assisi@postacert.umbria.it*
8. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 9

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati personali e, nello specifico, del decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Dipartimento tratta i dati forniti dalle Parti, ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione e l'esecuzione economica e amministrativa del presente Accordo.

3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 11

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Art. 12

(Durata, efficacia e firma)

1. L'Accordo impegna le Parti fino al 31 dicembre 2027 ovvero fino alla completa realizzazione dell'intervento, se antecedente.
2. Il presente Accordo è vincolante per le parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento, della registrazione da parte della Corte dei conti.
3. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il presente accordo verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme sulla trasparenza.

Assisi, 11.03.2025

Firmatari Accordo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento Casa Italia

Cons. Luigi Ferrara

11-03-2025 | 13:33:11 CET

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MMGD

Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio

per l’Umbria

Dott.ssa Francesca Valentini

Firmato digitalmente da

FRANCESCA VALENTINI

CN = FRANCESCA VALENTINI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Comune città di Assisi

Sindaco f.f. Valter Stoppini



STOPPINI
VALTER
11.03.2025
12:43:25
GMT+01:00